



COMUNE DI BRUSCIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Verbale n.142 del 15 giugno 2010

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione di Villa Matteotti”. Di Palma Sebastiano + 2 c/ D’Amore Giuseppe. Approvazione schema di transazione ed atto di rinuncia.

L’anno duemiladieci, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 12,35 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il dr. Angelo Antonio Romano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

| | | Presenti | Assenti |
|----------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Dr. Angelo Antonio ROMANO | SINDACO | x | |
| Sig. Carmine Guarino | VICESINDACO | x | |
| Sig. Domenico ESPOSITO | ASSESSORE | x | |
| Sig. Francesco D’AMORE | ASSESSORE | | x |
| Sig. Francesco MAIONE | ASSESSORE | x | |
| Sig. ra Rita D’AMORE | ASSESSORE | | x |
| Sig. Angelo MAIONE | ASSESSORE | x | |

Con l’assistenza del Segretario Generale dr. Marco Caputo.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'arch. Antonio Ruggiero, in qualità di Responsabile Area LL.PP., relaziona quanto segue:

Premesso che:

- in via Matteotti è ubicata la “Villa Comunale” ubicata a ridosso del centro storico adiacente alla Chiesa S. Maria delle Grazie, avente la funzione di giardino pubblico, denominata “villa Matteotti”;
- nell'anno 2005, il 12 settembre, venne sottoscritta una convenzione urbanistica tra l'ente, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica ed il sig. D'Amore Giuseppe, proprietario dell'immobile sito in via S. Francesco, nn. 19,21,25,29 e 31, catastalmente individuato al F.4 – All.to a) – P.lla 1435, per regolare il rapporto tra le parti in merito ad un intervento di manutenzione straordinaria al suddetto immobile, la cui approvazione è avvenuta con determina dirigenziale n. 925 del 13 ottobre 2005. Il sig. D'Amore si obbligava alla cessione gratuita a favore del Comune dell'area cortilizia, con accesso da via Sabattoli, nonché alla cessione gratuita dell'area di superficie del porticato di cui al progetto, come rappresentato nell'elaborato grafico 1.3 della convenzione;

Considerato che:

- nel corso dell'intervento manutentivo straordinario, i signori Di Palma, confinanti, nell'asserire l'esercizio di un diritto di veduta a favore della loro proprietà, proponevano nei confronti del signor D'Amore ricorso ex art. 1171 c.c., conclusosi con ordinanza depositata il 16 marzo 2006, che sospendeva detti lavori;
- avverso a tale ordinanza il sig. D'Amore proponeva reclamo R.G. n. 3011/06 – Reclamo 21/06, che si concludeva con l'accoglimento dello stesso;
- avverso a tale ordinanza i signori Di Palma proponevano opposizione, conclusasi con sentenza di rigetto n. 178/2010;
- i signori Di Palma proponevano giudizio di merito innanzi al Tribunale di Nola R.G. n. 3926/2006, sempre nei soli confronti del sig. D'Amore Giuseppe, il quale chiamava in causa il Comune di Brusciano, quale interveniente adesivo “ad adiuvandum”, che ritualmente si costituiva, e che tuttora pende ancora innanzi al G.I. dott.ssa D'Ambrosio.

Dato atto che:

- a seguito di laboriose trattative le parti si sono rese disponibili a definire bonariamente la lite, così come insorta, facendosi reciproche concessioni;

Visto:

- lo schema di transazione che allegato alla presente ne forma parte sostanziale e integrante, elaborato a seguito di numerosi confronti fra le parti in causa;

RILEVATO

- che la sottoscrizione della transazione è subordinata all'approvazione della Giunta comunale, tanto trasmette per quanto di competenza

Brusciano, 14 giugno 2010

Il Responsabile Area Tecnica
arch. Antonio

Ruggiero

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'Assessore ai LL.PP. – ing. Angelo Maione:

LETTA la relazione istruttoria riportata in premessa;

VISTA la proposta di delibera;

LETTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di attuare la riqualificazione urbana di Piazza Mattotti ed il suo collegamento con il centro storico del paese;

PROPONE

- di prendere atto dello schema di transazione della lite e contestuale atto di rinuncia al giudizio pendente, elaborato dai legali rappresentanti le parti;
- di procedere, per l'effetto, all'approvazione formale del citato schema di transazione, al fine di pervenire alla definizione stragiudiziale della lite.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria

VISTA la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

LETTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di attuare la riqualificazione urbana di Piazza Mattotti ed il suo collegamento con il centro storico del paese;
con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

- di prendere atto dello schema di transazione della lite e contestuale atto di rinuncia al giudizio pendente, elaborato dai legali rappresentanti le parti;

- di procedere, per l'effetto, all'approvazione formale del citato schema di transazione, al fine di pervenire alla definizione stragiudiziale della lite;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**SCRITTURA PRIVATA
ATTO DI TRANSAZIONE DELLA LITE
E CONTESTUALE ATTO DI RINUNCIA**

TRA

Il sig. D'Amore Giuseppe nato ad Arzano il 27.11.1970, C. F. DMR GPP 70S27 A455W;

E

Di Palma Sebastiano nato a Brusciano il 02.08.1932, C.F. DPL SST 32M02 B227C;

Di Palma Amalia nata a Brusciano il 26.02.1930, C.F. DPLMLA30B66B227R;

Di Palma Antonia, nata a Brusciano il 18.08.1935, C.F.DPL NTN35M58 B227P;

NONCHE'

Comune di Brusciano, in persona del Sindaco P.T. dott. Angelo Antonio Romano

PREMESSO

- a) che il sig. D'Amore Giuseppe è proprietario dell'unità immobiliare, sita in Brusciano alla via San Francesco, n. 19, 29, 21, 25,31, individuato nel N.C.E.U. al foglio n° 4 — particella 575 (Palazzo Buonincontri) e annessa area cortilizia con accesso da Via Sabattoli, riportata nel N.C.T. di Brusciano al Foglio 4 allegato a particella 1435;
- b) che con delibera della G.M. n° 99 del 20.05.2005 veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione di Villa Matteotti. Tale progetto prevedeva, altresì, il collegamento di detta Villa Matteotti con il Centro storico del paese, realizzato attraverso la trasformazione a sede viaria dell'area cortilizia di proprietà del sig. D'Amore Giuseppe per il collegamento di Via Matteotti con Via Sabattoli e con la traslazione verso l'alto della volumetria occupata da unità immobiliari sempre di proprietà del sig. D'Amore Giuseppe, poste a piano terra, che, frapposte, interdicevano detto collegamento;
- c) che per la "Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di parte del piano terra e primo del fabbricato sito alla Via San Francesco dal n. 11 al n. 25", di proprietà del sig. D'Amore veniva approvato e rilasciato il permesso a costruire n. 39/51/05 del 03.07.05, richiamato nella convenzione del 12.09.2005 (prot. n. 15933);
- d) che il 12.09.2005 (prot. N.° 15933) veniva sottoscritta tra il sig. D'Amore Giuseppe e l'arch. Antonio Ruggiero, quale responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brusciano una convenzione urbanistica, con la quale il sig. D'Amore Giuseppe si obbligava alla cessione gratuita a favore del Comune di Brusciano dell'area cortilizia, con accesso da Via Sabattoli riportata nel N.C.T di Brusciano al foglio 4 p.lla 1435, nonché alla cessione gratuita della superficie sottostante il porticato di cui al progetto, così come rappresentata nella Tavola 1.3 (art. 2 della convenzione);

e) che a seguito del rilascio del permesso a costruire e della stipula della convenzione, venivano abbattute le unità immobiliari poste al piano terra di proprietà del sig. D'Amore Giuseppe e traslando la volumetria al primo piano veniva resa transitabile l'area sottostante la nuova costruzione;

f) che con la richiamata convenzione si pattuiva, altresì, che la cessione definitiva delle aree sarebbe avvenuta con successivo atto pubblico entro e non oltre la data di ultimazione del porticato (art. 9 della convenzione);

g) che con detta convenzione, inoltre, il sig. D'Amore Giuseppe autorizzava il Conservatore dei RR.II. alla trascrizione della stessa (art. 11 convenzione);

h) che il Comune di Brusciano, immesso nel possesso di dette aree, eseguiva le opere così come progettate e rappresentate nella suindicata Tavola 1.3 e le ultimava nell'anno 2006, come da sopralluogo di accertamento del 2.02.2006 prot. 1924/a;

i) che nel corso di tali opere, ed in particolare nel corso delle opere di traslazione verso l'alto della volumetria occupata dalle unità abitative poste al piano terra, intercludenti il passaggio dalla villetta Matteotti verso il Centro storico del paese, i germani Di Palma, proprietari dell'immobile sito in Brusciano alla via G. Matteotti, 12, confinanti con la nuova costruzione, nel rivendicare un diritto di veduta a favore della propria unità immobiliare, che si asserisce come esercitata da un terrazzino della stessa, sul lato confinante con proprietà D'Amore, proponevano nei confronti del sig. D'Amore Giuseppe ricorso ex art. 1171 c.c., - R.G. n° 800/2006, conclusosi con ordinanza depositata il 16.03.2006, che sospendeva detti lavori, così come intrapresi, onerando essi ricorrenti al versamento dell'importo di €. 10.000,00, quale deposito cauzionale per eventuali danni.

l) Avverso l'ordinanza il sig. D'Amore Giuseppe proponeva reclamo R.G. N. 3011 /06 — Reclamo n.° 21 /06, che si concludeva con l'accoglimento dello stesso. In accoglimento di detto reclamo, il Tribunale di Nola revocava l'ordinanza di sospensione ex art. 1171 c.c. delle opere denunciate, resa nel giudizio di cui sopra e ordinava lo svincolo delle somme depositate a cauzione e condannava i reclamanti sigg. Di Palma Sebastiano, Di Palma Amalia e Di Palma Antonia, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del reclamante sig. D'Amore Giuseppe.

m) Avverso tale ordinanza i sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia ed Antonia proponevano opposizione ex art. 669 septies, co. 3, giudizio R.G. n. 5983/06, conclusosi con sentenza di rigetto n. 178/2010, depositata il 21.01.2010, che confermava l'opposta condanna alle spese e condannava, in solido, gli opposenti sigg. Di Palma al rimborso delle spese della fase di opposizione in favore di D'Amore Giuseppe, con attribuzione.

n) che i sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia e Antonia proponevano, altresì, giudizio di merito innanzi al Tribunale di Nola – R.G. n° 3926/2006, sempre nei soli confronti del sig. D'Amore Giuseppe, il quale chiamava in causa il comune di Brusciano quale ente titolare e cointeressato al progetto di riqualificazione dell'area urbana di P.zza Matteotti confinante con la proprietà D'Amore e proprietà Di Palma, che si costituiva;

o) che detto giudizio pende tuttora innanzi al G. I. dott. Quaranta e la prossima udienza di rinvio per la escussione dei testi è fissata per il giorno 17 giugno 2010;

p) che a seguito di laboriose trattative le parti hanno quindi intrapreso una verifica in contraddittorio, e all'esito di tale procedura, considerati anche i margini di incertezze del contenzioso e la natura pubblica degli interessi coinvolti, si rendevano disponibili a definire bonariamente la lite, così come insorta, facendosi reciproche concessioni

Ciò premesso, SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

1. la premessa assertiva, formante parte integrante del presente atto che vale patto, non costituisce riconoscimento o accettazione delle avverse posizioni e delle contrapposte ragioni, ma mira a dirimere il contrasto insorto tra i soggetti;
2. i sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia e Antonia nella qualità dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla pretesa, da loro fatta valere, quali terzi confinanti, nei confronti del sign. D'Amore Giuseppe, innanzi al Tribunale di Nola, con il ricorso ex art. 1171 c.c., R.G. n. 800/2006 e con il giudizio R.G. 3926/2006. Per l'effetto concedono, per quanto di loro ragione, e nella loro qualità di terzi confinanti, al Sign. D'Amore Giuseppe di mantenere la costruzione da lui realizzata traslando verso l'alto la volumetria occupata dalle unità immobiliari poste al piano terra, alla distanza attuale dal terrazzino di pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà dei germani Di Palma, confinante con detta proprietà D'Amore;
3. I sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia ed Antonia, dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, di conseguenza, al giudizio R.G. n. 3926/06, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Nola e il sig. D'Amore Giuseppe nonché il Comune di Brusciano parimente si impegnano ad abbandonare detto giudizio, che si estinguerà, per inattività delle parti in causa, con conseguente sua cancellazione dal ruolo;
4. il sig. D'Amore Giuseppe, a titolo transattivo, si obbliga nei confronti dei sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia ed Antonia, nella qualità di comproprietari dell'immobile sito in Brusciano alla Via Matteotti, 12, alla installazione, a sue cure e spese, di una ringhiera in ferro verniciata, fornita e posta in opera a regola d'arte, con disegno a scelta dei germani Di Palma, di altezza ml 1.10, da installare centralmente al muro di parapetto esistente, in modo tale che detta ringhiera risulti di esclusiva proprietà dei sigg. Di Palma Sebastiano, Amalia ed Antonia; detti lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30.11.2010;
5. il sig. D'Amore Giuseppe si obbliga, altresì, con la ripresa dei lavori di rifinitura degli interni, e comunque, entro e non oltre il 31.12.2010, alla sostituzione, sempre a sue cure e spese, delle attuali persiane in legno tipo "napoletana" dell'appartamento posto al secondo piano dell'immobile di proprietà dei germani Di Palma Sebastiano, Amalia e Antonia, confinante con la proprietà del sig. D'Amore Giuseppe, sito in Brusciano alla via G. Matteotti, n° 12, con altri infissi, sempre del tipo "napoletana", ma in ferro preverniciato di eguale colore di quelli esistenti in legno, fissati all'interno dei telai in legno esistenti, completi di ferramenta e serramenti, il tutto eseguito a regola d'arte comprendente ogni onere e magistero.

6. Il sig. D'Amore Giuseppe sempre a titolo transattivo rinuncia, altresì, al rimborso delle spese di lite liquidate in suo favore con l'ordinanza depositata il 18.05.2006 nel giudizio RG. n° 3011/06 Reclamo n° 21/06 e con la sentenza n° 178/2010, emessa nel giudizio RG. N.° 5983/06. Il sig. D'Amore Giuseppe si accolla il pagamento delle spese di lite liquidate nei giudizi su citati, con attribuzione all'Avv. Giuseppa Tramontano. L'Avv. Tramontano aderisce, liberando i debitori originari germani Di Palma;
7. Le parti dichiarano, altresì, anche per l'effetto della rinuncia di cui all'art. sub 6), di ritenere tra loro interamente compensate le spese dei giudizi instaurati a seguito della controversia oggetto della presente transazione, in particolare quelle relative al giudizio tuttora pendente innanzi al Tribunale di Nola - RG. n° 3926/06, che sarà estinto, così come previsto all'art. 3, con esenzione del Comune dalle spese di registrazione e relativi oneri come da normativa fiscale vigente. Il presente atto, pertanto, è sottoscritto dagli avvocati costituiti ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 68 L.P.. L'avv. Giuseppa Tramontano sottoscrive anche in nome e per conto dell'Avv. Prof. Ernesto Cesaro, giusta autorizzazione che è depositata agli atti;
8. Con la sottoscrizione del presente atto -avente ad oggetto la rinuncia di cui all'art. 2 da parte dei germani Di Palma Sebastiano, Amalia e Antonia, in favore del Sign. D'Amore Giuseppe, il quale ha realizzato l'opera in virtù della convenzione e del Permesso a costruire su citati, nonché il successivo adempimento degli obblighi assunti a titolo transattivo dal sig. D'Amore Giuseppe in favore dei germani Di Palma in particolare ai capi 5 e 6 della presente scrittura-, le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte. Ciò in quanto, in conseguenza dell'intervenuto accordo, comprovato dal presente atto sottoscritto da tutte le Parti, queste si danno reciproco atto e convengono pattiziamente che si intendono integralmente soddisfatte non avendo ciascuno null'altro a pretendere da ciascuna delle altre a qualsivoglia titolo e/o ragione ed è definita, estinta e risolta ogni loro obbligazione derivata dai pregressi rapporti nel quadro di una regolamentazione dei reciproci rapporti finalizzata a dare certezza agli stessi, previo rispetto delle modalità, termini e condizioni descritte espressamente nella presente convenzione;
9. il sig. D'Amore Giuseppe si impegna e si obbliga alla stipula dell'atto definitivo, relativo al trasferimento nella proprietà del Comune di Brusciano a titolo gratuito (cessione volontaria gratuita) dell'area cortilizia con accesso da Via Sabatoli, riportata nel N.C.T. di Brusciano al foglio 4 allegato a particella 1435, di pertinenza dell'unità immobiliare (Palazzo Buonincontri), sita in Brusciano alla via S. Francesco, nn. 19, 29, 21, 25,31, individuata nel N.C.E.U. al foglio n.° 4 - particella 575, nonché al trasferimento dell'area sotto il porticato di progetto;
10. la stipula di tale atto definitivo dovrà eseguirsi entro e non oltre il 31.12.2010; la scelta del notaio sarà a cura e a discrezione del sig. D'Amore Giuseppe e le relative spese saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo, così come convenuto nella richiamata convenzione urbanistica all'art. 10 (Tutte le spese, ...escluse ... quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso, sono a carico del Comune).

Letto, confermato e sottoscritto in Brusciano, il _____

www.AlboPretorionline.it 24/06/10

Parere di regolarità tecnica

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **favorevole**

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.
arch. A.Ruggiero

Parere di regolarità contabile

Visto per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **favorevole**.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

Il Sindaco
F.to dott. Angelo Antonio Romano

Il Segretario Generale
F.to dott. Marco Caputo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta dal Responsabile del servizio AA.GG. che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Dal Municipio, li _____

Il Messo Comunale

Il Responsabile dell'Area AA.GG.
dott.ssa Raffaella Ruotolo

Il sottoscritto Responsabile AA.GG., su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata comunicata con lettera n. _____ del _____ ai Capigruppo ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000, art. 125;

L'Impiegato addetto
AA.GG.

Il Responsabile dell'Area

Ruotolo

F.to dott.ssa Raffaella

Dalla Residenza Comunale, li _____

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. N. 267/2000:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. Comma 4° DEL T.U.E.L. N. 267/2000);
- ☐ Decorso 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data _____;

L'Impiegato addetto

Il Responsabile dell'Area AA.GG.
F.to dr.ssa Raffaella Ruotolo

Copia della presente delibera è stata notificata per i consequenziali provvedimenti attuativi, al responsabile del servizio interessato _____.

FIRMA PER RICEVUTA

www.AlboPretorionline.it 24/06/10